



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

Il Giudice monocratico per le pensioni

cons. Gioacchino Alessandro

ha pronunciato la seguente

SENTENZA 275/2024

nel giudizio di pensione, iscritto al n. **69328** del registro di segreteria,
promosso con ricorso depositato il 5 ottobre 2023 ad istanza di:

M. G. nata OMISSIS (c.f.: OMISSIS) ed ivi residente OMISSIS rappresentata
e difesa dall'Avv. Roberta Sorgi, e con questa elettivamente domiciliata in
Palermo presso e nello studio del procuratore in Piazza G. Amendola, 31 C.F.
SRG RRT 79R 71G 273Y, giusta procura in calce al ricorso introduttivo e che,
ai sensi e per gli effetti del disposto degli artt. 133 co. 3 e dell'art. 176, comma
2, c.p.c., dichiara di voler ricevere le notifiche e le comunicazioni di rito
all'indirizzo di posta elettronica certificata: robertasorgi@pec.it ovvero al
numero di fax 091.6701157

CONTRO

- **INPS** - L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del suo
Presidente e legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, via Ciriaco
De Mita 15, C.F. 80078750587 – P.IVA 02121151001; Direzione
Provinciale di Palermo, in persona del rappresentante legale pro-tempore,
domiciliato per la carica in Palermo, via F. Laurana n.59, rappresentato e
difeso nel presente giudizio dagli avv.ti Tiziana G. Norrito (CF.

NRRTNG70H55F061Y, Pec: avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it; fax 0917798749), Francesco Gramuglia (c.f.: GRMFNC64R17F158V; Pec: avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) e Francesco Velardi (c.f.: VLRFC72E20L112A; pec.avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it), giusta procura generale alle liti del Notaio in Fiumicino Dott. Roberto Fantini del 23 gennaio 2023 Rep. 37590 Racc. 7131 - elettivamente domiciliato in Palermo, presso l'Avvocatura Regionale dell'Istituto, via M. Toselli n. 5;

Visti gli atti e i documenti di causa;

Uditi all'udienza pubblica del 16 luglio 2024, con l'assistenza del Segretario sig.ra Caterina Maniscalco, i procuratori delle parti, come da verbale;

Considerato in

FATTO

1. La ricorrente, premesso di essere stata coniugata con il Sig. L. L., nato OMISSIS ed ivi deceduto in data OMISSIS di cui percepisce la pensione ai superstiti dalla data del decesso - cat. OMISSIS n. OMISSIS- nonché una pensione personale cat. OMISSIS n. OMISSIS, e che l'INPS, con nota del 26.07.2023 comunicava che *"la sua pensione numero OMISSIS categoria OMISSIS a lei intestata è stata ricalcolata a decorrere dal 1 gennaio 2020 sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2020 Da gennaio 2020 a luglio 2023 sulla pensione cat SPT l'Inps ha corrisposto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo complessivo di euro 26.963,19... tale importo sarà recuperato attraverso una trattenuta, per n. rate mensili sulle pensioni in godimento... "*, rideterminando l'importo della pensione, in € 546,59, adiva questo giudice, lamentando la legittimità della ricostituzione della pensione e del recupero dell'indebito, sul presupposto che la Tab. F

allegata all'art. 1 comma 41 della legge 335/95 sia applicabile solo alle pensioni di reversibilità successive alla emanazione della legge stessa laddove, nel caso di specie, la pensione ai superstiti in questione decorre dal 1 agosto 1981.

Eccepiva altresì che la riduzione della pensione in applicazione della suddetta Tab. F è avvenuta nonostante i propri redditi non abbiano mai subito variazioni da oltre vent'anni. Lamentava, ancora, rispetto alla possibilità di recupero dell'indebito, la violazione dell' art. art. 13, legge n. 412/91.

In conclusione, chiedeva di - *Ritenere e dichiarare che alla pensione ai superstiti OMISSIS n. OMISSIS con decorrenza 01.08. 1981 non va applicata la trattenuta ex art. 1 comma 43 L. 335/95; - accertare e dichiarare che nella pensione ai superstiti cat. OMISSIS non va applicata alcuna riduzione rispetto all'originario importo liquidato nel 1981; - conseguentemente accertare e dichiarare che l'indebito di € 20.504,01 contestato dall'Inps non è dovuto dalla ricorrente poiché illegittimo; - conseguentemente accertare e dichiarare che la pensione di reversibilità è pari al 60% del totale senza alcuna applicazione della tabella F; - condannare l'Inps alla restituzione delle somme eventualmente riscosse nelle more del giudizio nonché a riliquidare la pensione di reversibilità al netto della tabella F ; - in via subordinata ricalcolare la somma contestata a titolo di indebito limitatamente agli anni 2021,2022 e 2023*

2. L'INPS si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato.

Al riguardo richiamava il quadro normativo in materia e negava ingresso all'interpretazione della ricorrente (per cui la pensione di reversibilità

liquidata anteriormente al 1995 non è soggetta al cumulo 5 dei redditi), affermando che non trova appiglio testuale nella norma e che l'ultima parte del comma fa salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti, tra i quali rientra proprio quello in godimento della odierna ricorrente.

Rileva che la Sig.ra M. è titolare di pensione ai superstiti n. . OMISSIS con decorrenza 07/1981; nonché, a partire da 01/2002, è, altresì, titolare di pensione diretta cat. OMISSIS n. OMISSIS e che il provvedimento contestato, ossia la rideterminazione della pensione, deriva da una ricostituzione automatica del trattamento di pensione indiretta a seguito della quale è stata applicata una riduzione del trattamento e una decurtazione per incumulabilità ex art 1 c 41 legge 335 del 1995.

Sostiene l'inapplicabilità della disciplina sull'indebito pretesa dalla ricorrente, richiamando la pronuncia delle SS.RR. n. 4/2008 e sostenendo che la caso in esame si applica invece l'art. 9 della legge n. 428/1985 e dell'art. 5 del d.P.R. n. 429/1986 concernenti le variazioni nei pagamenti pensionistici in applicazione di provvedimenti legislativi di carattere generale. Aggiunge che è vero che sussiste un termine annuale per la ripetibilità incondizionata del suddetto indebito, che corrisponde al termine di un anno, previsto da queste ultime disposizioni normative e da quella dell' art. 13, co. 2, L. 412/1991 ma sostiene che sul punto viene in rilievo l'art. 15, co. 1, D.l. 78/2009 conv. in L. 102/2009, e l'art. 21 del d.l. 144 del 2022 che ha previsto che il recupero delle prestazioni indebite (correlato) alla campagna di verifica reddituale, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, relative al

periodo d'imposta 2020, venga avviato entro il 31 dicembre 2023, ed il successivo art. 3 del decreto fiscale n. 135 /2023, con cui tale termine è stato spostato al 31.12.2024. Deduce che, pertanto, la partecipazione del debito recante data 26.7.2023 è stata emessa nei termini, così come il provvedimento di riliquidazione.

Concludeva chiedendo – *ritenere e dichiarare che l'indebito per cui è causa è ripetibile; -ritenere e dichiarare la legittimità della rideterminazione del trattamento pensionistico di reversibilità in godimento della ricorrente. Con ogni statuizione rigettare il ricorso.*

3. Alla odierna udienza pubblica le parti insistevano nelle rispettive difese scritte. Il Giudice poneva, quindi, la causa in decisione.

Ritenuto in

DIRITTO

1. La questione sottesa al presente giudizio attiene alla legittimità del recupero dell'indebito pensionistico comunicato dall'INPS alla ricorrente e derivante dal superamento dei limiti di cumulabilità dei redditi previsti dalla Tabella F allegata alla legge 335/1995, richiamata dall'art. 1, comma 41, stessa legge, e dunque, concerne l'esatto ambito di applicazione dell'art. 1, comma 41, della L. n.335/1995, anche in ordine ai limiti indicati nella tabella F allegata.

2. Come è noto, l'art. 1, comma 41, della legge 335/95 stabilisce tra l'altro che “...*gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, nei limiti di cui all'allegata tabella F ... Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti*”.

Il riassorbimento costituisce *“lo strumento tecnico per ricondurre gli importi eccedenti i limiti di cumulo del trattamento di reversibilità con i redditi propri del beneficiario, quali fissati dalla tabella F allegata alla l. n. 335/1995”*.

Anzitutto, la ricorrente ritiene che nella specie sia applicabile la disposizione di cui all'art. 13 della legge 412/1991.

L'assunto attoreo non è però fondato.

Tale norma, invero, contiene l'interpretazione autentica delle disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, che non riguardano le pensioni dei pubblici dipendenti occupandosi delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima.

L'art. 52, co. 1, della citata legge, stabilisce che le predette pensioni possono essere in ogni momento rettifiche dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione, mentre il co. 2 prevede che nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state rimosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato.

Per le pensioni della gestione pubblica è prevista la revoca o la modifica del provvedimento definitivo di pensione soltanto per i motivi specificamente indicati nell'art. 204 del DPR 1092/1973 anche se è stabilita, in tali casi, la medesima conseguenza indicata nel citato art. 13 della legge 412/1991 ossia che se siano state rimosse rate di pensione o di assegno ovvero indennità, risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che la revoca o la modifica siano state disposte in seguito

all'accertamento di fatto doloso dell'interessato (art. 206).

Nel caso di specie non trovano però applicazione le norme di cui agli artt. 204 e 206 del DPR 1092/1973 in quanto non viene in rilievo un caso di revoca o modifica del trattamento di reversibilità: le disposizioni sui limiti di cumulabilità della pensione ai superstiti con altri redditi (art. 1, co. 41, della legge 335/1995 ed allegata tabella F) non comportano, invero, la modifica del provvedimento di liquidazione della pensione stessa ma soltanto l'effettuazione di una decurtazione del pagamento del relativo importo nella percentuale indicata a seconda dell'ammontare dei redditi dell'interessato.

La giurisprudenza contabile si è, invero, occupata sovente della ripetibilità delle maggiori somme erogate su pensione per mancata applicazione dei limiti di cumulabilità dei redditi di cui alla tabella F annessa alla legge n. 335 del 1995, ed ha assunto, soprattutto in passato, posizioni opposte volte da un lato ad affermare la irripetibilità dell'indebito pensionistico percepito in buona fede e dall'altro la ripetibilità di quanto corrisposto in ragione dell'art. 2033 del c.c.

In tale situazione sono intervenute le Sezioni Riunite di questa Corte che nella sentenza n. 4/2008/QM ha delineato alcuni principi basilari che regolano la materia:

1) La non applicabilità, nella fattispecie, dell'art. 206 del D.P.R. 1092 del 1973, in quanto la normativa recata dall'art. 1, comma 41 della l. 335 del 1995, proprio per la sua portata, determina la necessità per l'Amministrazione di svolgere accertamenti, variazioni e revisioni di carattere generale e di periodica cadenza, cui assoggettare tutte le partite di pensione con conseguente riconducibilità dell'attività al riguardo espletata dalla p.a. nelle

previsioni di cui agli artt. 9 della legge 7 agosto 1985, n. 428 e 5 del D.P.R. 8

luglio 1986, n. 429;

2) L'obbligo di comunicare qualsiasi evento che comporti la cessazione del pagamento ovvero la variazione della pensione stessa; il mancato assolvimento a detto obbligo legittima la ripetizione incondizionata dell'indebito pensionistico;

3) Il termine di un anno per concludere la revisione delle liquidazioni disposte con procedure automatizzate, con espressa previsione di provvisorietà delle liquidazioni stesse entro il predetto termine;

4) Decorso il predetto termine annuale, si conclude ex lege il periodo di provvisorietà della liquidazione pensionistica con cessazione della fase di incondizionata ripetibilità degli indebiti maturati oltre tale scadenza. Applicando le coordinate ermeneutiche elaborate dalle SS.RR. al caso in esame si ricava il principio che, qualora i limiti di cumulabilità vengano superati da redditi diversi, di cui l'amministrazione non può avere conoscenza, l'indebito è sempre ripetibile nell'ipotesi che il pensionato non assolva all'obbligo di comunicare il nuovo e diverso reddito.

Ebbene, come risulta dal contestato provvedimento dell'INPS, nel caso di specie la pensione della ricorrente è stata ricalcolata dal 1 gennaio 2020, sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2020. Segnatamente, l'INPS nel prospetto riportato in detto provvedimento indica una quota non cumulabile pari a euro 117,41 mensili e un nuovo ammontare della pensione annua. Pertanto, comunicava che da gennaio 2020 a luglio 2023 sulla pensione n. 024-550202320110 Cat. SPT l'Inps ha corrisposto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo lordo complessivo di euro 26.963,19.

Appare allora dirimente la circostanza che nel caso di specie, come sostenuto dalla difesa dell'Istituto, il recupero delle prestazioni indebite (correlato) alla campagna di verifica reddituale, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, relative al periodo d'imposta 2020, sia stato avviato entro il 31 dicembre 2023, ossia entro il termine previsto dall'art. 21 del d.l. 144 del 2022 (termine che, peraltro, il successivo art. 3 del decreto fiscale n. 135 /2023, ha spostato al 31.12.2024), essendo la comunicazione del debito del 26.7.2023, così come il provvedimento di riliquidazione.

Conclusivamente, il ricorso non può per quanto sopra trovare accoglimento.

4. Per quanto attiene al regolamento delle spese processuali, si ritiene di doverne disporre l'integrale compensazione in ragione della novità delle questioni trattate.

P.Q.M.

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione siciliana, in composizione monocratica quale Giudice per le pensioni, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio del 16 luglio 2024.

Il Giudice

Gioacchino Alessandro

f.to digitalmente

Depositata nei modi di legge

Palermo, 18 luglio 2024

Pubblicata il 24 luglio 2024

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto

legislativo 30 giugno 2003, n. 196,

dispone

che, a cura della Segreteria, sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di

detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.

IL GIUDICE

Dott. Gioacchino Alessandro

F.to digitalmente

Depositata nei modi di legge

Palermo 18 luglio 2024

Ai sensi dell'art. 52 del D.lgs 196/2003, in caso di diffusione del presente

provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi **M. G.** c.f.:

OMISSIS nonché di altre persone fisiche eventualmente citate.

Palermo, 24 luglio 2024

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)